

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **51/1969** (ECLI:IT:COST:1969:51)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Udienza Pubblica del **26/02/1969**; Decisione del **20/03/1969**

Deposito del **26/03/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3201**

Atti decisi:

N. 51

ORDINANZA 20 MARZO 1969

Deposito in cancelleria: 26 marzo 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 85 del 2 aprile 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, recante "Costituzione del Ministero della sanità", prorogata con legge 10 ottobre 1960, n. 1236, e dell'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, recante "Disposizioni relative agli enti operanti nel settore sanitario", proposto con ordinanza emessa il 26 maggio 1967 dal Consiglio di Stato - sezione quinta - sul ricorso del Comune di Grosseto contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 265 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con ricorso al Consiglio di Stato del 17 agosto-13 settembre 1961 il Comune di Grosseto ha impugnato il decreto di quel Prefetto in data 18 giugno 1961, col quale, a norma dell'art. 1 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n.249, venivano nominati i membri del Comitato amministrativo del locale consorzio antitubercolare, tra cui tre rappresentanti degli enti consorziati, scelti dal prefetto in persona dei sindaci di tre dei Comuni partecipanti al consorzio, non però compreso tra questi il Comune di Grosseto;

che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, contenente delega al Governo per la modifica o la soppressione di uffici ed enti pubblici operanti nel campo della sanità, e del citato art. 1 del decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 249, emanato in attuazione della suddetta delega, per assunto contrasto con gli artt. 5, 76 e 128 della Costituzione;

che, come risulta dalla documentazione esibita in questa sede dall'Avvocatura dello Stato, la Giunta comunale di Grosseto aveva deliberato, fin dal 5 maggio 1967, salvo ratifica del Consiglio comunale, a norma di legge, la rinuncia al ricorso de quo, dovuta al fatto che, a seguito delle dimissioni dal Comitato amministrativo del menzionato consorzio rassegnate dal sindaco di uno dei detti Comuni, il prefetto aveva nominato in sostituzione il sindaco di Grosseto;

che non risulta essere stata la detta deliberazione acquisita agli atti del procedimento avanti al Consiglio di Stato prima della emissione della ordinanza di rinvio e tenuta presente in sede di formulazione del giudizio sulla rilevanza delle questioni sollevate;

che pertanto è il caso di rinviare gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza stessa alla luce della suddetta deliberazione di rinuncia:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.